TI_GERICHTE 12.1995.90 vom 21. August 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-08-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.90

FR: TI_GERICHTE 12.1995.90 du 21 août 1995

IT: TI_GERICHTE 12.1995.90 del 21 agosto 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Secondo l'art. 20 LCA in caso di mora dell'assicurato nel pagamento del premio, l'assicuratore lo può diffidare ad effettuare il pagamento entro il termine di 14 giorni dall'invio della diffida, ritenuto che se la stessa rimane senza effetto, l'obbligazione contratta dall'assicuratore è sospesa a far tempo dalla scadenza del termine di diffida. L'art. 21 LCA prevede invece che se l'assicuratore non richiede il premio arretrato entro due mesi dalla scadenza del predetto termine di diffida, si presume che egli sia receduto dal contratto e abbia rinunciato al premio arretrato, ritenuto però che se egli ha richiesto o accettato più tardi il premio la sua responsabilità rinasce dal momento del pagamento. Queste norme non costituiscono diritto imperativo (Roelli , Kommentar zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2. edizione, vol. 1, pag. 355), di modo che alla fattispecie -per quanto rilevante- torna applicabile anche quanto previsto all'art. 6.03 delle CGA, norma con cui l'assicuratrice ha dichiarato di rinunciare ad applicare le sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi dello stipulante (tra i quali è esplicitamente menzionato quello al puntuale pagamento del premio) "qualora le circostanze provino che la violazione non è imputabile a sua colpa".

E. 2

Per risolvere opportunamente il contenzioso occorre dapprima ricostruire gli avvenimenti relativi al contratto in esame.

E. 2.1

Detto contratto ha preso inizio il 1° ottobre 1990 e avrebbe dovuto scadere il 31 dicembre 1991 (doc. A, doc. 3) . L'attrice si è con ciò impegnata al pagamento di un premio annuo di complessivi fr. 1'540.-- in rate trimestrali di fr. 385.--, scadenti il primo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre (doc. O; doc. 3, pag. 2 e 3).

E. 2.2

Dal conteggio allestito dalla convenuta il 2 aprile 1991 (doc. O e doc. 3, pag. 3) risulta che l'attrice a quel momento aveva effettuato per il contratto in questione versamenti per complessivi fr. 1'848.-- (cfr. la dicitura "premio pagato fr. 1'848.--" sul conteggio in questione) . Secondo la convenuta, l'attrice risultava così aver pagato il premio fino al 30 giugno 1991, il che lasciava un residuo attivo in suo favore ("da versarvi") di fr. 693.--.

E. 2.3

La convenuta sostiene di aver inviato all'attrice una diffida ex art. 20 LCA in data 20 agosto 1991 (doc. 11 e 12), diffida che, stante l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio fino al 30 giugno (cfr. considerando 2.2), non poteva a quel momento riguardare che il premio trimestrale di fr. 385.-- dovuto per il trimestre luglio 1991-settembre 1991 (cfr. in effetti la tabella riassuntiva a pag. 2 della risposta di causa).

E. 2.4

Il 24 ottobre 1991 la convenuta ha dichiarato di utilizzare il saldo in favore dell'attrice di fr. 693.-- di cui al conteggio doc. O per pagare premi scoperti riguardanti altre due polizze da lei stipulate (doc. P).

E. 3

La valutazione di questi fatti consente di confermare il giudizio del Pretore: a prescindere dalla questione a sapere se la convenuta il 20 agosto 1991 abbia o meno inviato all'attrice una diffida ex art. 20 LCA, non si può ammettere che in quel momento esistessero gli estremi per inviarle tale diffida, dovendo piuttosto essere ritenuto che l'attrice in buona fede poteva considerare avvenuto il pagamento del premio anche per il periodo per il quale è stata addotta la sua mora. Questo perché, come si è visto, in data 2 aprile 1991 la convenuta ha attestato la ricezione di premi per complessivi fr. 1'848.-- per la polizza di cui trattasi (doc. O e doc. 3, pag. 3), con il che, tolto quanto dovuto fino al 30 giugno 1991, rimaneva un saldo attivo di fr. 693.--, importo che -non avendo la convenuta provveduto alla prospettata restituzione- negli intendimenti delle parti restava a quel momento attribuito a quella polizza (art. 86 cpv. 2 CO) ed era ampiamente sufficiente a far fronte al pagamento del premio anche per il trimestre per cui è stata addotta la mora dell'assicurata. Proprio perché il maggior pagamento dell'attrice era da considerare attinente alla polizza di assicurazione malattia collettiva, risulta illegittima la successiva decisione 24 ottobre 1991 della convenuta di destinare ad altre polizze il saldo attivo di fr. 693.-- (doc. P). Inoltre, già solo il principio della buona fede imponeva alla convenuta di eruire la sicura volontà dell'attrice di attribuire il saldo in suo favore alla polizza per la quale essa percepiva prestazioni e che comunque era prioritaria sulle altre per il suo scopo sociale e perché assicurava anche terze persone, e che di conseguenza essa prioritariamente desiderava mantenere (analogo: II CCA 1° settembre 1993 in re B. SA/M. SA), così che invece di inviare all'attrice la pretesa diffida del 20 agosto 1991 e la successiva decisione del 24 ottobre 1991 sull'utilizzo del saldo di fr. 693.--, la convenuta avrebbe semmai dovuto comunicarle l'avvenuta utilizzazione di quell'importo a valere quale pagamento del premio per il trimestre in corso. Del resto, nulla permette di escludere che se la convenuta, come da lei dichiarato, avesse versato all'attrice il saldo a lei attribuito, essa, pur se in difficoltà finanziarie, vi avrebbe pagato il premio per il trimestre in questione.

E. 4

Nulla modifica a questa situazione l'obiezione della convenuta secondo cui l'asserito credito di fr. 693.-- non sarebbe esistito (duplica, punto 3, pag. 2). Anche se così fosse, si tratterebbe di errore contabile commesso dalla convenuta stessa, con il che la mora dell'attrice -che in buona fede poteva confidare nell'esistenza del suo credito- non risulterebbe dovuta a sua colpa, ragione per cui la convenuta non avrebbe potuto comunque invocarla allo scopo di rescindere il contratto in conseguenza della rinuncia di cui all'art. 6.03 delle CGA (cfr. consid. 1). Ne consegue la reiezione del gravame. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli

art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 22 febbraio 1995 _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 580.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 600.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. La convenuta rifonderà all'attrice fr. 800.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.